



... “Un fiorino!” ...

# MANUALE DI SOPRAVVIVENZA al “CONTRIBUTO DI ACCESSO”

A partire da gennaio, se adottato dal Consiglio comunale, entrerà in vigore il Regolamento proposto dalla Giunta comunale che obbligherà

1) i non residenti a pagare un “contributo di accesso” o documentare una delle molte situazioni di esenzione

2) i residenti a “denunciare” chiunque venga a trovarli, anche senza pernottare in città, al fine di ottenere il rilascio di un “QR code” come unico titolo di accesso a Venezia e alle sue isole.

Con questo manuale, Terra & Acqua intende offrire ai residenti e ai loro ospiti una **sintetica guida** per arrivare (o rientrare) a Venezia con cognizione di causa della normativa applicabile e anche dei mezzi di ricorso disponibili in caso di contestazioni o sanzioni. La guida verrà ovviamente e tempestivamente aggiornata nel caso in cui il Consiglio comu-

nale riesca a modificare la proposta di regolamento, grazie anche agli emendamenti che intendiamo presentare come gruppo consiliare.

Ritenendo che questa sia una questione fondamentale di salvaguardia della vita sociale veneziana e anche di difesa delle libertà costituzionali, abbiamo costituito un pool di Avvocati, coordinati dall’Avvocato cassazionista Luca Azzano-Cantarutti, che svolgerà un duplice ruolo: I) propositivo e consultivo, finché il testo del regolamento non sarà definitivo; II) difensivo, nel caso in cui il regolamento dia luogo a sanzioni che riteniamo irragionevoli e illegittime.

A tal fine, abbiamo attivato anche un indirizzo di posta elettronica “dedicato”:

[TeAlegale@gmail.com](mailto:TeAlegale@gmail.com)

## 1. CHE COS'È IL CONTRIBUTO DI ACCESSO

Il "contributo di accesso" è un tributo a beneficio delle casse comunali.

Il "contributo di accesso" non è il corrispettivo di un servizio, perché **nulla viene offerto in cambio** (come invece sarebbe stato se fossero stati ascoltati i suggerimenti di chi proponeva di legarlo a una carta servizi inclusiva di servizi quali, a titolo di esempio, del trasporto pubblico locale e dei bagni pubblici ed eventualmente, differenziandone la tariffa, ai musei civici comunali).

L'importo massimo del "contributo di accesso" è determinato per Legge in **10 euro**; la forbice proposta dalla Giunta comunale è variabile in funzione dei periodi, rilasciando alla Giunta una delega in bianco per stabilire in quali periodi dell'anno o fasce orarie si applicherà la tariffa massima (10 euro) e in quali l'importo minimo (3 euro). Il contributo è calcolato per ogni giorno solare, con il risultato che chi si trattiene in città oltre la mezzanotte sarà tenuto a pagarlo due volte. Nei periodi di maggiore afflusso e a discrezione assoluta della Giunta in carica, saranno tenuti a pagarlo anche i residenti nella Regione Veneto, che in regola generale ne sono invece esentati.

## 2. CHI DEVE PAGARE, CHI È ESCLUSO o ESENTE

(con l'onere di provarlo)

È tenuta al pagamento **ogni persona fisica** che acceda a Venezia o alle altre isole della laguna, con le seguenti "esclusioni" ed "esenzioni".

**l)** Sono esclusi i **residenti**, i **lavoratori autonomi** o **dipendenti** che lavorino in Città, gli **studenti** e i **componenti dei nuclei familiari che pagano l'IMU** nel Comune di Venezia. Tali soggetti devono però dimostrare la propria condizione mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti. Quindi se un residente, un lavoratore od uno studente uscisse di casa senza documenti o QR code (rilasciato dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti), potrebbe essere sanzionato. E se lo smartphone risultasse scarico al momento

del controllo? E se la persona fosse sprovvista di smartphone? A queste domande non è finora stata data risposta.

**ll)** Sono poi **esentati** dal pagamento del "contributo di accesso":

- a)** soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive, ove già oggi si paga l'imposta di soggiorno;
- b)** dimoranti iscritti nello schedario della popolazione temporanea, ossia italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si trovino ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.
- c)** soggetti nati nel Comune di Venezia;
- d)** residenti nella Città metropolitana di Venezia;
- e)** residenti nella Regione Veneto;
- f)** bambini di età inferiore a 6 anni;
- g)** soggetti affetti da disabilità, la cui condizione sia certificata ed eventuale accompagnatore;
- h)** soggetti che praticino terapie o che debbano effettuare una visita medica presso strutture sanitarie site nella Città e nelle altre isole minori della laguna;
- i)** soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
- j)** soggetti che accedano alla Città e alle altre isole minori della laguna al fine di partecipare a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva;
- k)** soggetti che accedano alla Città e alle altre isole minori della laguna, attraverso linee di TPL dedicate al trasporto esclusivo all'impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva;
- l)** amministratori pubblici e autorità pubbliche che si rechino nella Città e nelle altre isole minori della laguna per ragioni istituzionali;
- m)** volontari che prestino il proprio servizio nella Città e nelle altre isole minori della laguna, in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla Regione Veneto;

**n)** volontari che prestino il proprio servizio nella Città e nelle altre isole minori della laguna in caso di emergenze;

**o)** partecipanti a manifestazioni a pagamento organizzate dall'Amministrazione Comunale o patrocinate dall'Amministrazione Comunale; *dunque, ogni manifestazione organizzata da altri soggetti, quali una Parrocchia od un Sindacato, comitato o associazione, costringerà i partecipanti non esenti per altro motivo a versare il contributo;*

**p)** partecipanti a manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale in possesso di apposito pass di accredito rilasciato dal Comune;

**q)** personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che acceda alla Città e alle altre isole minori della laguna per esigenze di servizio;

**r)** locatari e loro componenti del nucleo familiare anagrafico, di un immobile sito nel Comune di Venezia, purché con contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico; *NdR dovranno viaggiare tenendo in tasca il contratto di locazione ed il certificato di stato di famiglia, per dimostrare di far parte di quel nucleo anagrafico, altrimenti potrebbero essere sanzionati;*

**s)** coniuge, unito civilmente, convivente, parenti o affini fino al 3° grado di soggetto detenuto nelle case circondariali o di reclusione della Città, in visita allo stesso;

**t)** coniuge, unito civilmente, convivente, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella città antica o nelle isole minori della laguna; *NdR per capirci, sono parenti di secondo grado i nonni e i nipoti in linea retta, zii e zie rientrano nel terzo grado ma i cugini diretti NO (quarto grado di parentela); NB parenti e affini di chi è residente a Mestre o Marghera sono quindi tenuti a pagare il contributo di accesso, se decidono di visitare Venezia o una qualunque delle sue isole minori;*

**u)** coniuge, unito civilmente, convivente, parenti o affini fino al 3° grado del defunto, partecipanti al funerale nella Città o nelle isole minori della laguna;

**v)** coniuge, unito civilmente, convivente, parenti o affini fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie situate nella Città o nelle isole minori della laguna; *NdR Quale documentazione pretenderà l'accertatore? Generalità del congiunto ricoverato? referto medico? Sono informazioni sensibili a norma del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali!*

**w)** parti processuali e persone convocate per ragioni di giustizia o altre ragioni di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari siti nella Città e nelle altre isole minori della laguna;

**x)** i soggetti passivi che accedono all'Isola Nova del Tronchetto con i c.d. "bus turistici";

**y)** soggetti che accedono esclusivamente alle aree del Ponte della Libertà, P.le Roma, Stazione Marittima e Isola Nova del Tronchetto, limitatamente al tempo che vi permangono;

**z)** soggetti che si rechino in visita a persone residenti nella Città o nelle isole minori (pernottanti o meno: anche per un pranzo o una festa di compleanno) *a condizione che il residente li abbia previamente "denunciati" all'amministrazione comunale che rilascerà apposito QR code.*

### 3. CHI RISCUOTE IL CONTRIBUTO

Nella versione iniziale del regolamento, di cui si parla dal 2019, il contributo di accesso avrebbe dovuto essere riscosso dai vettori di linea (Ferrovie, trasporto di linea acquatico o terrestre, compagnie di navigazione, compagnie aeree che atterrino all'aeroporto del Lido di Venezia) ma nessun vettore ha accettato di prestarsi a questa modalità. Di conseguenza, la Giunta comunale ha optato per la riscossione diretta, con la modalità della prenotazione online i cui dettagli sono tutti da definire (così come altri aspetti, delegati ad una delibera di Giunta).

#### 4. CHE COSA FARE SE VI FERMANO

Come comportarsi se veniste fermati dagli accertatori (agente di polizia municipale o guardia giurata)? Essi dispongono dei poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale. In generale l'accertatore ha il potere di invitarvi ad esibire i titoli, atti e documenti, **anche in formato digitale**, effettuare verifiche, ispezioni e sopralluoghi, anche mediante controlli individuali su aree pubbliche.

L'agente di polizia municipale o la guardia giurata **non ha il potere di perquisirvi, trattenervi con la forza, entrare in casa vostra o portarvi al comando se Voi non volete seguirli**, poiché non state commettendo un reato ma un semplice illecito amministrativo. L'obbligo di fornire le vostre generalità, **compresa la residenza**, non implica l'obbligo di esibire documenti di identità (Cass. sent. n. 42808/17 del 19.9.2017), salvo che per il cittadino straniero il quale deve esibire il **passaporto o altro documento di identificazione e il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato (art. 6, comma 3, D.L.gs 286/98)**. Se vi ferma un vigilante, inoltre, potete chiedergli di **esibire il documento che attesti la sua delega all'accertamento del pagamento del "contributo di accesso"**.

#### 5. COSA FARE IN CASO DI CONTESTAZIONE

##### o SANZIONE

I) Se avete dimenticato il titolo di accesso o avete il telefono scarico, rimanete tranquilli e, se ritenete, date le vostre generalità, ricordando però che **non siete obbligati ad esibire il documento di identità**. La proposta di Regolamento nella sua versione attuale prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 in caso di mancata esibizione agli accertatori dei titoli attestanti il pagamento del contributo di accesso o la condizione di esclusione o esenzione, o l'utilizzo di un titolo in data diversa da quella di validità del titolo stesso;

II) Se doveste ricevere la notifica di una sanzione, potrete presentare ricorso **entro 30 giorni**. Come indicato in premessa, ritenendo che questa sia una questione fondamentale di salvaguardia delle nostre libertà costituzionali, abbiamo costituito un pool di avvocati, che sarà a disposizione per apprestare la Vostra difesa, anche sollevando l'eccezione di incostituzionalità laddove ne ricorrano i presupposti.

Potrete contattare i nostri avvocati all'indirizzo mail: **TeAlegale@gmail.com** lasciando un vostro recapito telefonico e verrete tempestivamente ricontattati.

#### NOTE

Secondo la Suprema Corte (Cass. sent. n. 42808/17 del 19.9.2017) ci si può rifiutare di esibire la carta d'identità senza per questo commettere alcun reato. Il codice penale punisce infatti solo il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità ma non la mancata esibizione di un documento (la pena è l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro).

La Corte fa un'importante precisazione: la condotta di chi si rifiuta di esibire un documento di identità alle autorità può tutt'al più costituire violazione di un'altra norma: quella prevista dal testo unico sulle norme di pubblica sicurezza, ma solo se si tratta di **persona pericolosa o sospetta**.

Circa la condizione dello straniero, l'art. 6, comma 3, D.L.gs 286/98 (Testo Unico Immigrazione) prevede una fattispecie di reato disponendo che: "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000."

L'immagine in prima pagina è tratta dal film "Non ci resta che piangere" (1984) scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi